CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere (Relatore)
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nell'adunanza del 7 ottobre 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Gazzada Schianno (VA)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2021-2025, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Gazzada Schianno (VA) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Vista le richieste istruttorie e le note di riscontro dell'Amministrazione comunale, riguardanti il periodo 2021-2025;

VISTA la richiesta di deferimento del magistrato istruttore;

VISTO il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita al Collegio in camera di consiglio per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005;
Udito il relatore, Antonella Petrocelli

PREMESSO IN FATTO

Nell'ambito dei controlli di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell'art. 148-*bis* TUEL, sono stati esaminati i rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 del Comune di Gazzada Schianno (VA) – 4.641 abitanti -, con approfondimenti istruttori sugli aspetti più significativi della gestione finanziaria dell'Ente nel periodo in considerazione.

Di seguito si riportano i risultati di amministrazione conseguiti negli esercizi analizzati:

	Anno 2021	**Anno 2022**	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**
Fondo cassa al 1 gennaio	1.159.785,35	1.854.494,08	2.294.761,49	2.506.172,24	3.079.931,62
Riscossioni	4.298.473,91	4.437.222,03	3.910.121,52	4.304.700,41	4.423.360,93
Pagamenti	3.603.765,18	3.996.954,62	3.698.710,77	3.730.941,03	4.061.702,14
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.854.494,08	2.294.761,49	2.506.172,24	3.079.931,62	3.441.590,41
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.854.494,08	2.294.761,49	2.506.172,24	3.079.931,62	3.441.590,41
Residui attivi	1.985.604,75	1.716.733,29	3.078.073,67	2.927.495,99	1.889.400,74
Residui passivi	867.267,50	1.039.680,29	1.797.904,02	1.829.280,41	916.832,86
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	65.522,25	73.798,72	107.595,28	79.622,01	60.218,89
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	199.497,21	100.724,59	376.096,52	45.008,51	328.749,05
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	2.707.811,87	2.797.291,18	3.302.650,09	4.053.516,68	4.025.190,35
Composizione del risultato di amm.ne al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	580.452,74	478.156,86	443.535,19	481.893,72	409.764,73
Fondo anticipazioni liquidità	-	-	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-
Fondo contenzioso	-	-	-	-	-
Fondo di garanzia debiti commerciali					-
Fondo obiettivi di finanza pubblica					-
Altri accantonamenti	4.705,84	256.928,16	330.862,89	318.233,00	337.146,86
Totale parte accantonata	585.158,58	735.085,02	774.398,08	800.126,72	746.911,59
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200.529,24	115.641,74	101.570,00	76.182,00	76.182,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	644.462,79	716.176,30	547.315,40	707.649,90	690.684,62
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.744,43	3.744,43	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	180.842,77	-	-	-	-
Altri vincoli	4.856,73	160.805,34	90.034,38	90.797,23	89.985,54
Totale parte vincolata	1.034.435,96	996.367,81	738.919,78	874.629,13	856.852,16
Parte destinata agli investimenti					
Totale parte destinata agli investimenti	299.541,80	95.973,23	159.985,02	82.448,84	893.631,28
Totale parte disponibile	788.675,53	969.865,12	1.629.347,21	2.296.311,99	1.527.795,32

Fonte: SDB – BDAP
Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

Sono stati approfonditi i seguenti aspetti della gestione: tardiva approvazione dei rendiconti, anzianità dei residui attivi, capacità di riscossione, spese per il personale, rapporti con società partecipate, criticità segnalate dal Revisore inerenti al sistema informatico comunale, fondo passività potenziali e fondo obiettivi di finanza pubblica e fondo crediti di dubbia esigibilità.

All'esito dell'esame di tutta la documentazione in atti, utile ai fini della ricostruzione dell'andamento finanziario dell'Ente, il magistrato istruttore ha ravvisato la necessità di una valutazione in sede collegiale in ordine ai seguenti aspetti: tardiva approvazione dei rendiconti, mancato accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica, fondo passività potenziali, anzianità dei residui attivi, capacità di riscossione e fondo crediti di dubbia esigibilità.

Devono ritenersi conseguentemente conclusi i restanti punti di indagine esaminati nel corso dell'istruttoria, ciò non implicando, tuttavia, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Con nota del 24 settembre 2026, tenuto conto che il contraddittorio con l'Amministrazione si è svolto in via cartolare, è stato quindi richiesto al Presidente della Sezione il deferimento per la trattazione delle questioni sopra individuate dinanzi al Collegio, che si è riunito nell'odierna camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Irregolarità della gestione finanziaria.

L'esame della situazione finanziaria del Comune di Gazzada Schianno (VA) nell'arco temporale 2021-2025 ha evidenziato criticità nella gestione rispetto alle quali si formulano le considerazioni che seguono. Il Collegio si riserva, altri, eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi, collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" alla luce del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici.

Tardiva approvazione dei rendiconti

È stata riscontrata la tardiva approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2024, rispetto ai termini di cui all'art.227 d.lgs. 267/2000, avvenuta con le deliberazioni di seguito indicate:

Rendiconto 2021	deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 30 maggio 2022
Rendiconto 2022	deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 29 maggio 2023
Rendiconto 2024	deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 maggio 2025

Nella risposta istruttoria del 13 novembre 2025 il Comune ha riferito che "*le ragioni del ritardo sono sostanzialmente da imputarsi alle difficoltà di raccordo e scambio informativo tra le varie Aree, ai sempre maggiori adempimenti (es. rispetto tempi pagamento, verifica costante del mantenimento degli equilibri di bilancio ecc.) e quindi al particolarmente gravoso carico sull'area finanziaria, oltreché i tempi tecnici per la predisposizione della relazione sul rendiconto della giunta, dello stato patrimoniale e dei molteplici allegati, del deposito non inferiore ai venti giorni.*

Va infine doverosamente segnalato che per l'ultimo rendiconto il ritardo è stato causato in gran parte da una situazione straordinaria ed eccezionale, ovvero dalla problematica della perdita dei dati per il crash informatico che ha necessitato l'inserimento manuale, all'interno del sistema operativo, di molti dati informatici e contabili da parte dei dipendenti dell'area finanziaria.

Tenuto conto della assoluta rilevanza del rispetto dei termini previsti, per quanto sinora esposto, codesta Amministrazione si impegna a rispettare la scadenza nei prossimi conti consuntivi, onde affrontare al meglio le criticità sopra evidenziate, avviando quanto prima le dovute interlocuzioni e verifiche contabili per chiudere il rendiconto entro il 30 aprile previsto dalla normativa".

Il Collegio, nel prendere atto delle giustificazioni addotte, rammenta la rilevanza dell'osservanza del termine prescritto per la delibera del rendiconto nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale.

A tal riguardo, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha evidenziato che "*La necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio, è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione*" (Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR).

Mancato accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica.

Il Decreto Ministeriale 4 marzo 2025 adottato dal Ministero di Economia e delle Finanze ha definito gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2025-2029. In particolare, il DM citato prevede che gli enti locali debbano iscrivere nel proprio bilancio, dal 2025 al 2029, un importo quale contributo annuale alla finanza pubblica, da accantonare nella missione 20 "*fondi e accantonamenti*" di parte corrente (U.1.10.01.07.001), *fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 40 del dlgs n.118/2011*".

I criteri e le modalità adottati per la determinazione degli importi del citato contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono specificati nell'Allegato A "Nota metodologica comuni" al suddetto decreto.

Per il Comune di Gazzada Schianno gli importi previsti sono i seguenti:

Contributi alla finanza pubblica 2025-2029

Contributo alla finanza pubblica 2025	**Contributo alla finanza pubblica 2026**	**Contributo alla finanza pubblica 2027**	**Contributo alla finanza pubblica 2028**	**Contributo alla finanza pubblica 2029**
7.377	14.755	14.755	14.755	24.969

Fonte: DM 4 marzo 2025- all C

Dalla verifica dei dati inseriti nella banca dati BDAP, non è risultato alcuno stanziamento né a bilancio di previsione 2025-2027, né tra gli importi accantonati nel rendiconto 2025.

In risposta alla richiesta di chiarimenti, il Comune di Gazzada Schianno ha riferito quanto segue: "*Quanto rilevato da Codesto Spettabile Magistrato, relativamente ai dati inseriti nella banca dati BDAP, è corretto poiché nel bilancio di previsione 2025-2027 non è stato, in fase di predisposizione, inserito il contributo di cui alla Legge sopra citata poiché il DM di riparto del MEF è datato 18/12/2025 ed il bilancio è stato approvato dal Consiglio Comunale dell'ente con deliberazione n. 7 del 22/02/2025. Con successiva deliberazione d'urgenza di Giunta Comunale n. 12 del 27/02/2025 è stata approvata una variazione al bilancio*

ed è stato inserito il Contributo relativo agli anni 2025-2026-2027. Con il bilancio di previsione 2026-2028 è stato inserito il contributo per l'anno 2028".

Pur dando atto che il bilancio di previsione 2026-2028 prevede il contributo di finanza pubblica nella misura indicata dall'allegato C al DM 4 marzo 2025, il Collegio accerta il mancato accantonamento al rendiconto 2025 della relativa quota di contributo dovuta. Rileva, inoltre, che l'art. 1, commi 784 e seguenti, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto, a decorrere dall'esercizio 2025, specifiche modalità di partecipazione degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, demandando ad un apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, la determinazione degli importi del contributo posto a carico di ciascun ente. In attuazione di tale previsione, l'art. 2 del D.M. 4.3.2025 dispone che: "*per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 i comuni, le province e le città metropolitane iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica", un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui al comma 1 del precedente articolo 1 e indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del presente decreto, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto con variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio*".

La disciplina prevede poi, all'art. 3 del medesimo decreto, l'adozione di un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, per accertare la verifica *"del rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 4 dell'articolo 1 e dell'accantonamento al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto"*.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2026, al quale fa riferimento l'art. 3 sopra citato, ha verificato positivamente, per l'esercizio 2025 "*il rispetto, a livello di comparto degli enti territoriali, dell'obiettivo costituito dalla somma algebrica del saldo positivo dell'equilibrio di bilancio di cui al comma 1 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 2."*

Il medesimo Decreto rileva che il mancato accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica ha riguardato n. 414 enti locali, di cui n. 5 province e città metropolitane e n. 409 comuni, per un ammontare di euro 4.758.911. Essendo stato raggiunto l'obiettivo al livello di comparto, le norme non prevedono alcuna sanzione al riguardo.

La Sezione, alla luce della disciplina menzionata, rammenta l'obbligatorietà del rispetto delle norme che regolano la formazione dei bilanci degli enti locali, anche in relazione agli obblighi di partecipazione di ogni ente agli obiettivi di finanza pubblica del Paese.

Fondo passività potenziali

Dall'esercizio 2023 al 2025 il Rendiconto espone un accantonamento per "*fondo spese potenziali*" pari ad euro 50.000. È stato, quindi, chiesto di specificare la natura del rischio di futura insorgenza dell'obbligazione e di fornire elementi informativi aggiornati in ordine allo stato attuale della vicenda, nonché alla corretta quantificazione del fondo. Con nota del 16.9.2026 l'Amministrazione comunale ha riferito che "*nei Rendiconti dall'esercizio 2023 al 2025 in avanzo d'amministrazione è stata accantonata la somma di euro 50.000,00 come "fondo spese potenziali" in via prudenziale poiché in data 02.05.2022 il Comune di Gazzada Schianno è stato citato dalla Società Coinger s.r.l. avanti al Tribunale di Milano R.G. 17710/2022 avente ad oggetto la richiesta di pagamento del Comune e a favore di Coinger, della somma relativa ai costi per il recesso da parte della società esercitato dal Comune. In data odierna nessuna decisione è ancora stata assunta in merito alla quantificazione delle somme da rimborsare essendo in attesa della relazione del CTU che dovrà essere depositata entro il 28 settembre 2026 e la prossima udienza è stata fissata per il 28 ottobre 2026. Per questa ragione l'Amministrazione ha deciso prudenzialmente di accantonare la somma di euro 50.000,00 in attesa della decisione del Tribunale*".

Il Collegio ritiene, in relazione alla fattispecie descritta, più corretto l'accantonamento al Fondo contenzioso anziché al Fondo passività potenziali, e rammenta che in applicazione del punto 5.2., lettera h), dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 2011, il fondo contenzioso va costituito autonomamente (e, quindi, considerato separatamente) rispetto agli eventuali altri accantonamenti per passività potenziali, disciplinati, invece, all'art. 167, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), ai sensi del quale "*è data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare*". L'alimentazione del fondo rischi per contenzioso rappresenta un obbligo nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui abbia significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio. L'accantonamento al fondo passività potenziali ex art. 167, comma 3 del Tuel è invece facoltativo e può essere attivato a fronte di altre tipologie di passività potenziali, diverse da quelle derivanti da contenzioso legale.

Il Collegio rileva, altresì, che la Sezione delle Autonomie nell'approvare le "*Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266*", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di sottolineare la "*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in*

questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza" (Deliberazione Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR).

La lettura di detti principi conforma quindi sia gli obblighi dell'Ente, il quale è tenuto a svolgere una attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell'Organo di Revisione che deve attestare la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR.

Il Collegio rammenta, inoltre, in relazione alla corretta determinazione del fondo contenzioso, che il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Anzianità dei residui attivi

L'istruttoria ha confermato la presenza di residui attivi anteriori al 2022 per complessivi 878.591,05 euro, di cui 689.521,31 euro imputati al titolo IV e 133.840,66 euro iscritti al tiolo I, come evidenziato dalla seguente tabella che espone i residui attivi al 31 dicembre 2025:

	Esercizi Precedenti	2022	2023	2024	2025	Totali
Titolo I	133.840,66 €	43.289,27 €	114.406,60 €	68.545,83 €	137.903,87 €	*497.986,23 €*
Titolo II	0,00 €	0,00 €	81.606,91 €	0,00 €	10.838,50 €	*92.445,41 €*
Titolo III	48.956,10 €	189.659,58 €	128.285,81 €	76.994,66 €	120.642,32 €	*564.538,47 €*
Titolo IV	689.521,31 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	10.215,22 €	*724.736,53 €*
Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo IX	6.272,98 €	0,00 €	3.421,12 €	0,00 €	0,00 €	9.694,10 €
Totali	*878.591,05 €*	*232.948,85 €*	*352.720,44 €*	*145.540,49 €*	*279.599,91 €*	*1.889.400,74 €*

Fonte: Questionario Rendiconto 2025

Il Comune, nella nota del 16.9.2026, sul punto ha rappresentato quanto segue: "*i residui iscritti riguardano:*

1) titolo 1° derivano da ruoli coattivi, da tre insinuazioni a procedure fallimentari non ancora concluse e da avvisi di accertamento emessi nei termini previsti dalla normativa e non ancora incassati. Nel rendiconto 2025 sono stati accantonati in FCDE le seguenti somme:

Recupero evasione IMU €. 72.774,11

Recupero evasione TARI €. 231.056,21

È stata mantenuta la somma relativa all'insinuazione ai fallimenti pari ad €. 23.683,77 non essendo ancora conclusa in data odierna la procedura.

2) titolo 4° derivano da:

a) contributi statali concessi per l'efficientamento energetico relativi agli anni 2019 – 2020, accertati negli anni di competenza. Per l'anno 2019 è stato erogato l'acconto nel 2020 e per l'anno 2020 non è stata erogata alcuna quota dal Ministero.

b) quote di contributi di Pedemontana previste a bilancio nel momento della concessione con i relativi decreti da parte di Regione Lombardia di cui solo in parte i lavori sono stati eseguiti. In data 11 settembre 2026 prot. n. 5956/2026 è stata inviata pec di richiesta erogazione ad Autostrada Pedemontana Lombarda relativa a lavori eseguiti del 1 e 2 lotto per un totale di €. 232.993,47.

Sono state fornite inoltre le seguenti tabelle che rappresentano il dettaglio delle risorse iscritte al titolo I e IV:

RESIDUI TITOLO 1 (ANTE 2022)										
ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO INIZIALE AL 1.1.2025	IMPORTO RISCOSSO AL 31.12.2025	% RISCOSSIONE	IMPORTO RESIDUO AL 31.12.2025	IMPORTO RISCOSSO ALLA DATA ATTUALE	% RISCOSSIONE	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA ATTUALE	NOTE
2015	ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 2015	23.683,77	23.683,77	0,00	0,00	23.683,77	0,00	0,00	23.683,77	Fallimento AIPA e MAZAL
2016	RUOLO TARI 2016	1.728,35	1.453,83	925,56	63,66%	185,62	185,62	100,00%	0,00	€. 342,65 Eliminati in riaccertamento
2017	RUOLO TARI 2017	10.804,57	10.529,25	347,56	3,30%	2.421,76	2.133,27	88,09%	288,49	€. 7.759,93 Eliminati in riaccertamento
2018	RUOLO TARI 2018	38.177,59	37.279,38	493,95	1,32%	36.785,43	1.116,57	3,04%	35.668,86	
2019	RUOLO TARI 2019	15.976,32	15.378,24	1.163,05	7,56%	14.215,19	97,27	0,68%	14.117,92	
2020	RUOLO TARI 2020	17.530,18	17.041,67	4.632,50	27,18%	12.409,17	1.978,71	15,95%	10.430,46	
2021	RUOLO TARI 2021	38.895,27	35.262,35	2.509,01	7,12%	32.753,34	868,27	2,65%	31.885,07	
2022	RUOLO TARI 2022	49.309,46	42.342,95	1.919,89	4,53%	40.423,06	1.398,64	3,46%	39.024,42	
2020	RECUPERO EVASIONE IMU	2.111,28	2.111,28	896,96	42,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	€. 1.214,32 Eliminati in riaccertamento
2021	RECUPERO EVASIONE IMU	12.368,09	12.368,09	1.469,00	11,88%	10.899,09	10.899,09	100,00%	0,00	
2022	RECUPERO EVASIONE IMU	1.036,88	1.036,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	€. 1.036,60 Eliminati in riaccertamento
TOTALE		**211.621,76**	**198.487,41**	**14.357,48**		**173.776,43**	**18.677,44**		**155.098,99**	

RESIDUI TITOLO 4 (ANTE 2022)											
ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	RAGIONE CREDITO E TITOLO GIURIDICO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO INIZIALE AL 1.1.2025	IMPORTO RISCOSSO AL 31.12.2025	% RISCOSSIONE	IMPORTO RESIDUO AL 31.12.2025	IMPORTO RISCOSSO ALLA DATA ATTUALE	% RISCOSSIONE	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA ATTUALE	NOTE
2018	CONTRIBUTO "6000 CAMPANILI"	CONTRIBUTO MINISTERIALE	40.390,85	40.390,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	In A.A. vincolato 2025
2018	CONTRIBUTO PL 40 LOTTO 3 - PEDEMONTANA	RISORSE COMPENSATIVE ASSEGNATE DA REGIONE LOMBARDIA	168.362,76	168.362,76	0,00	0,00%	168.362,76	0,00	0,00%	168.362,76	
2018	CONTRIBUTO PL 40 LOTTO 2 - PEDEMONTANA		253.871,54	253.871,54	0,00	0,00%	253.871,54	0,00	0,00%	253.871,54	Richiesta erogazione trasmessa in data 11.09.2026 ad Autostrada Pedemontana Lombardia €. 76.492,66
2018	CONTRIBUTO PROGETTAZIONE - PEDEMONTANA LOTTO 2		5.742,78	5.742,78	0,00	0,00%	5.742,78	0,00	0,00%	5.742,78	
2018	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA STAZIONE LOTTO 1		236.544,23	236.544,23	0,00	0,00%	236.544,23		0,00%	236.544,23	Richiesta erogazione trasmessa in data 11.09.2026 ad Autostrada Pedemontana Lombardia €. 156.500,81
2019	CONTRIBUTO STATALE EFFIC.ENERGETICO	CONTRIBUTO MINISTERIALE	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	Non erogata quota a saldo dal Ministero
2020	CONTRIBUTO STATALE OPERE PUBBLICHE	CONTRIBUTO MINISTERIALE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	Non ancora erogato dal Ministero
TOTALE				**779.912,16**	**0,00**		**779.912,16**	**0,00**		**779.912,16**	

Fonte: Risposta istruttoria prot. 15964 del 16.09.2026

Il quadro suesposto evidenzia una anzianità ultra-quinquennale dei residui, relativi ai Titoli di entrata sopra citati, conservati al 31 dicembre 2025 e aggiornati alla data del riscontro del 16 settembre 2026. In relazione all'anzianità dei residui, la giurisprudenza di questa Sezione ha evidenziato che "*con riferimento alla presenza di residui attivi vetusti, sebbene il paragrafo 9.1. del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (n. 4.2. del d.lgs. 118/2011) non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente*" (cfr. Deliberazione n. 315/2021/PRSE; cfr. anche Deliberazione 118/2023/PRSP).

Nella stessa sede, è stato altresì rimarcato che "*una difficoltà del comune nella riscossione delle entrate proprie, potrebbe, nel tempo, alterare la reale rappresentazione degli equilibri di bilancio, nella misura in cui i crediti di difficile riscossione possano non essere compensati da congrui accantonamenti nel risultato di amministrazione dell'esercizio. Le operazioni attivate dall'Ente, in sostanza, non sembrano aver prodotto il necessario adeguamento dello stock dei residui attivi alla nuova armonizzazione contabile, a base della quale si rammenta che "per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione" (vd. deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR). Un'idonea contabilizzazione delle partite creditorie in conformità alle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011 è imprescindibile per garantire trasparenza, chiarezza, attendibilità e veridicità dei documenti di bilancio, le quali, al contrario verrebbero compromesse da un'inefficiente capacità di realizzo dei crediti vetusti mantenuti a residuo*" (cfr. ancora Deliberazione n. 315/2021/PRSE cit.).

In aggiunta, va rammentato che con altra pronuncia la Sezione di Controllo lombarda ha posto in luce come l'Ente non possa "*limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito*", dovendo invece "*verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio*" (cfr. Deliberazione n. 60/2021/PRSE di questa Sezione).

In relazione al Titolo quarto di entrata, il Collegio rileva poi che la contabilizzazione dei contributi *de quo* è disciplinata dal punto 3.6 lett. c) del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), il quale afferma che l'amministrazione erogante deve impegnare l'intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo, con imputazione

ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'amministrazione beneficiaria, e che quest'ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Conseguentemente, è onere dell'Ente beneficiario procedere a modificare il relativo cronoprogramma di spesa, in dipendenza dell'effettivo andamento dei lavori e dell'esigibilità della spesa, e comunicare il relativo aggiornamento alle Amministrazioni eroganti. Infatti, il principio contabile sopra richiamato afferma che, nelle ipotesi di modifiche del cronoprogramma, "*entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili*", in ossequio al generale principio della contabilità finanziaria potenziata, secondo cui possono essere iscritte in bilancio solo le obbligazioni che si prevede diverranno esigibili nell'esercizio.

Capacità di riscossione - proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e fondo crediti dubbia esigibilità.

L'analisi istruttoria – oltre ad aver messo in luce l'anzianità dei residui attivi nel rendiconto 2025, di cui al punto precedente – ha evidenziato una scarsa capacità di riscossione in conto residui nel periodo oggetto di analisi, in particolare per le entrate relative ai proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

In risposta ai chiarimenti chiesti in sede istruttoria, l'Ente ha sottolineato "*come l'Ente creditore risulti puntuale con quanto statuito dal quadro normativo di cui agli artt. 209 C.d.S. e 28 L. 689/1981. Quanto predetto risulta comprovato dalla periodica iscrizione a ruolo dei crediti vantati e successiva pratica dello strumento di riscossione coattiva mediante le specifiche società individuate ed appaltatrici dell'anzidetto servizio. Dall'indagine effettuata dal Responsabile della Polizia Locale e dai dati in esame verificati, risulta evidente come la previsione di raggiungimento degli obiettivi di bilancio prefissati risulti altalenante ed imponderabile e che gli strumenti in possesso dell'Ente creditore vengano regolarmente utilizzati.*

Si allega prospetto analitico aggiornato alla data odierna con le specifiche richieste:

E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
Esercizio	Residui ATTIVI iniziali al 1 gen (RS)	Riaccertamento residui attivi(R)	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	Riscossioni c/residui (RR)	Residui finali	% Capacità riscossione dei residui attivi iniziali	% Capacità di riscossione (RC+RS) dei residui attivi iniziali
2021	83.905,16	-41,40	56.836,70	20.436,70	2.508,88	117.754,88	2,99%	27,35%
2022	117.754,88	-47.238,65	41.307,20	26.792,10	8.039,46	76.991,87	6,83%	29,58%
2023	76.991,87		45.700,00	15.826,50	3.421,89	103.443,48	4,44%	25,00%
2024	103.443,48		25.000,00	13.863,90	6.172,40	108.407,18	5,97%	19,37%
2025	108.407,18		26.951,90	18.009,44	8.156,23	109.193,41	7,52%	24,14%
Preconsuntivo 2026 alla data del 16.09.2026								
2026	109.193,41		30.000,00	13.572,11	4.634,09	120.987,21	4,24%	16,67%

Si precisa, infine, che a FCDE nel rendiconto 2025 relativamente alle sanzioni per violazioni codice della strada sono stati accantonati, nel rispetto dei principi di prudenza e veridicità del bilancio, €. 64.743,19. In ogni caso ci si rimette sin d'ora ad ogni eventuale indicazione da parte di questa Ill.ma Corte in merito alla necessità di adeguamento dell'FCDE".

Nel prendere atto delle dichiarazioni rese dall'Amministrazione, la Sezione sottolinea l'importanza di tendere al miglioramento del grado di riscossione delle entrate correnti, prestando particolare attenzione all'attività di accertamento e riscossione delle entrate extratributarie, con la raccomandazione di attuare, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le azioni necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto e ponendo in essere, nell'immediato, tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie. Con riferimento poi a quanto dichiarato dall'Ente "*In ogni caso ci si rimette sin d'ora ad ogni eventuale indicazione da parte di questa Ill.ma Corte in merito alla necessità di adeguamento dell'FCDE*", *i* dati esposti nella banca dati BDAP espongono i seguenti valori relativi all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità:

Fcde 2025				
Titolo	Tipologia	**Totale residui attivi**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
1	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**497.986,23**	**303.830,32**	61,01%
3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**258.604,20**	**2.123,13**	0,82%
3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**109.193,41**	**103.811,28**	95,07%
3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	**196.740,86**	**-**	0,00%
	Totale generale		**409.764,73**	

Verificato che nell'esercizio 2025 il titolo III, tipologia 200 presenta una percentuale di accantonamento a FCDE pari ad oltre il 95% dei residui attivi, la Sezione sottolinea, che gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzarne tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'Ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

Peraltro, vista l'esiguità degli accantonamenti riferiti alla tipologia 100 e 500 del titolo III, la Sezione invita l'Amministrazione, già per il corrente esercizio, a computare nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale.

L'individuazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può essere rimessa, infatti, alla libera discrezionalità dell'ente, ma va effettuata nello scrupoloso rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato e deve essere congruamente motivata in ragione del tasso effettivo delle riscossioni storicamente registrato per ciascuna singola tipologia di entrata nel corso dei precedenti esercizi o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente. L'applicazione del metodo ordinario, infatti, prevede che, a

consuntivo, il FCDE sia quantificato in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi.

Come è noto, l'esempio n. 5 di cui all'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), nel disciplinare – ai fini dello stanziamento nel bilancio di previsione – le modalità di individuazione del FCDE, detta tre regole generali:

a) lascia al singolo ente la scelta del 1. livello di analisi (quindi la possibilità di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli);

b) prevede alcuni casi di entrata che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (tra i quali "*le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa*");

c) precisa che "*è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio*" delle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione (per le quali, pertanto, non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità).

Il medesimo esempio n. 5, punto 1, specifica che:

"*[…] Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:*

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio".

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, all'esito dell'istruttoria sui rendiconti esercizi finanziari 2021-2022-2023-2024-2025 del Comune di Gazzada Schianno (VA)

ACCERTA

- la tardiva approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2024;
- il mancato accantonamento nel rendiconto 2025 del Fondo obiettivi finanza pubblica, ex art 1, commi 784 e seguenti della legge 207/2024 e DM 4 marzo 2025;
- una errata allocazione di somme al fondo passività potenziali in luogo del corretto accantonamento al fondo contenzioso;
- una elevata anzianità dei residui attivi del titolo I e IV e un mancato rispetto dei principi che disciplinano i contributi a rendicontazione per le spese di investimento;
- una scarsa capacità di riscossione dei residui del Titolo III e l'insufficiente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate relative alla tipologia 100 e 500 del titolo III nel rendiconto 2025.

INVITA

il Comune di Gazzada Schianno:

- a rispettare il termine per l'approvazione dei rendiconti, come prescritto dall'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;
- a rispettare le norme in materia di redazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, tenendo conto delle regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica del Paese;
- a costituire correttamente il fondo contenzioso, in relazione al rischio di soccombenza nei giudizi pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria;
- a migliorare la capacità di riscossione dei residui allocati nei Titoli I e III del bilancio, provvedendo altresì al loro corretto riaccertamento, e a rispettare, con riferimento alle spese in conto capitale, la corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, conformemente ai principi contabili richiamati;
- ad accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, in base ai principi contabili evidenziati.

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a mezzo del sistema Con.Te, al Sindaco affinché ne informi l'Assemblea;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo dello stesso sistema Con.Te, all'Organo di Revisione economico finanziaria del Comune di Gazzada Schianno, con l'invito a verificare il corretto adempimento delle misure conseguenti a questa pronuncia;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro sessanta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (Sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

il Magistrato Relatore — il Presidente

Antonella Petrocelli — Antonio Buccarelli

Depositata in Segreteria il

27 ottobre 2026

per il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(Francesca Perreca)